

Regione Emilia-Romagna

Proposta di Legge *“Individuazione delle aree idonee e disciplina dell’installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale”*

Osservazioni Eletticità Futura

25 marzo 2026

La recente entrata in vigore della Legge 15 gennaio 2026 n.4, di conversione del cosiddetto “D.L. Transizione 5.0”, ha innovato la disciplina delle aree idonee, integrandola nel cd Testo Unico FER (D.Lgs.190/2024) e ha nuovamente attribuito a Regioni e Province autonome l’importante compito di completare il processo di individuazione delle aree idonee, sulla base di criteri più chiari e vincolanti definiti a livello statale.

La proposta di legge in esame, che si inserisce in questo contesto, sembra tuttavia introdurre **limitazioni e condizioni aggiuntive, non previste o in contrasto con il D.Lgs. 190**, che rischiano di limitare le superfici disponibili e rallentare o bloccare l’autorizzazione di impianti rinnovabili, in contrasto con l’**ambizione – molto positiva** – della legge stessa **di un potenziale incremento della potenza installata al 2030 di 10 GW, che supera la quota minima di 6,3 GW assegnata** alla Regione Emilia-Romagna dal D.Lgs. 190/2024.

La norma statale assegna alle Regioni il ruolo di **individuare ulteriori aree idonee, non invece un potere restrittivo** sulle aree già definite ex lege.

Sarebbe pertanto necessario **rivedere, in coerenza con questo principio, alcune delle disposizioni** della pdl, oltre che **chiarire se le ulteriori condizioni ivi introdotte si applichino alle sole aree idonee ulteriori a quelle dell’art.11-bis del D.Lgs. 190**. Ci si riferisce, a titolo di esempio, alle previsioni di

- **fasce di rispetto** dagli ambiti urbani residenziali
- estensione delle **colture certificate**
- applicazione di una definizione di **impianti industriali** più stringente di quella nazionale
- inclusione di zone buffer di siti **UNESCO** e introduzione di **buffer** da alcune tipologie di sito
- compatibilità di progetti FER con le previsioni localizzative di **opere pubbliche o di interesse pubblico**
- **cumulo** di progetti ecc...

Queste misure, se applicate alle aree definite idonee ex-lege, determinerebbero un importante **disallineamento tra la disciplina regionale e quella statale, con possibili effetti anche in termini di contenzioso**.

È inoltre importante, in ottica di perseguimento di un approccio realmente orientato alla semplificazione e alla diffusione delle rinnovabili, che, oltre a quanto sopra citato, siano

- **riviste le previsioni di un cap 0,8 %** della Superficie Agricola Utilizzata con meccanismo di **blocco** automatico delle **istanze** al raggiungimento della soglia;
- allineate le disposizioni in materia di **misure di compensazione** alla disciplina nazionale;
- chiarita l’installazione prioritaria di impianti fotovoltaici in **autoconsumo**, tutelando i progetti che abbiano già ottenuto i **diritti sui terreni**;
- riviste le restrizioni specifiche per ciascuna tecnologia, quali l’adozione di **moduli elevati da terra** per impianti agrivoltaici, requisiti di **ore di producibilità minime per l’eolico**
- ampliate le **previsioni transitorie**, per la salvaguardia dei progetti già avviati, inclusi quelli per cui sia stata conclusa la verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA non sia ancora stata avviata.

Nel seguito del documento sono meglio dettagliate le osservazioni e proposte di miglioramento per ciascun articolo della proposta di legge.

Si riportano inoltre in allegato alcune proposte di indirizzo per l’attuazione delle misure in materia di aree idonee, sottoscritte da tutte le principali associazioni del comparto energetico nazionale.

OSSERVAZIONI PUNTUALI PDL EMILIA ROMAGNA

Testo pdl	Osservazioni Elettrocità Futura
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 - Principi, finalità e obiettivi	
<p>1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione degli articoli 2, 3, 11-bis, ter e quinquies del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b e d) della legge 5 agosto 2022, n. 118), con la presente legge individua le aree idonee e disciplina l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, ivi compresi gli impianti di accumulo elettrochimico ed elettrolizzatori, nel territorio regionale.</p>	
<p>2. Fermi restando i vincoli e le tutele stabilite dalle normative statali e regionali in materia ambientale, paesaggistica, culturale, agroalimentare, nonché i piani territoriali regionali approvati in applicazione delle medesime normative, la Regione con la presente legge:</p>	
<p>a) garantisce la minimizzazione degli impatti sul paesaggio, sull'ambiente, sul patrimonio culturale, sul territorio, sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali;</p>	
<p>b) persegue l'esigenza di massimizzare l'individuazione delle aree nelle quali installare gli impianti a fonti rinnovabili per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di 6,3 GW fissato dalla Tabella 1 contenuta nell'Allegato C-BIS del decreto legislativo n. 190 del 2024, e prevede, a tale scopo, un potenziale incremento di potenza installata al 2030 di 10 GW, assegnando priorità all'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e favorendo l'uso di ambiti già urbanizzati, quali le aree industriali, artigianali, per servizi e logistica;</p>	<p>Si valuta positivamente la previsione di un potenziale incremento della potenza installata al 2030 fino a 10 GW, che supera la quota minima di 6,3 GW assegnata alla Regione Emilia-Romagna dal D.Lgs. 190/2024.</p>
<p>c) attua i principi generali enunciati all'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2024 e tende al soddisfacimento dell'interesse pubblico e al conseguimento del miglior risultato utile per la collettività;</p>	
<p>d) qualifica le aree come idonee differenziandole sulla base della fattispecie tecnologica e della potenza dell'impianto.</p>	<p>Stante la facoltà accordata dalla norma nazionale alle Regioni di tenere conto delle diverse tecnologie e delle dimensioni degli impianti nell'individuazione delle aree idonee, si raccomanda di non prevedere restrizioni alla realizzazione sulle stesse solo di certe tipologie di progetti (es. eolico, fotovoltaico ecc.) o che limitino la realizzazione di capacità addizionale (ad es. ponendo vincoli su potenze o dimensioni). Si rileva, infatti, che ciascuna tecnologia è in continua evoluzione e presenta delle caratteristiche volte a conciliare la disponibilità della risorsa naturale con l'idoneità della morfologia territoriale e la capacità di quest'ultima di accogliere la tecnologia stessa</p>

<p>3. Le aree idonee di cui al comma 1 sono costituite dalle aree elencate nell'articolo 11-bis, comma 1, e 11-ter del decreto legislativo n. 190 del 2024 e dalle ulteriori aree indicate all'articolo 3 della presente legge. L'individuazione di una porzione di territorio regionale come area idonea non attribuisce al proponente il diritto all'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, ma determina l'applicabilità delle semplificazioni amministrative di cui all'articolo 11-quater del decreto legislativo n. 190 del 2024.</p>	<p>Si propone di specificare che l'individuazione di un'area come idonea determina l'applicabilità non solo delle semplificazioni amministrative di cui all'articolo 11-quater del D.lgs 190/2024, ma di tutte le semplificazioni previste dal TUFER, nonché delle disposizioni in materia di procedimenti ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi incluse le soglie di assoggettabilità.</p>
<p>4. Al fine di garantire la massima diffusione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili e assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati, ferma restando l'osservanza della disciplina in merito alle prestazioni energetiche degli edifici, si stabilisce che gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione importante debbano prevedere l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili sulle superfici degli edifici e sui parcheggi pertinenziali. Ferma restando l'osservanza della disciplina europea e statale di settore, la Giunta regionale, in tutti i casi in cui preveda la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari a favore di persone ed enti pubblici e privati, ammettendo a finanziamento anche la realizzazione di interventi edilizi, stabilisce criteri di priorità a favore dei progetti che prevedano gli interventi indicati nel primo periodo.</p>	<p>Si chiede una maggiore chiarezza dell'aggettivo "importante", poiché non essendo un parametro oggettivo definito dalla normativa potrebbe generare confusione.</p>
<p>5. Fermi restando i criteri specifici previsti dalla presente legge per l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, al fine di favorire il miglior inserimento territoriale dei medesimi impianti, i Comuni possono stabilire una fascia di rispetto fino a 30 metri lineari dagli ambiti urbani residenziali, all'interno della quali gli interessi di benessere della collettività, di fiducia e buona fede impongono un livello massimo di tutela. La previsione di cui al primo periodo non si applica per gli impianti installati in regime di attività libera aventi potenza nominale inferiore ai 200 kW e per gli impianti installati su edifici e parcheggi, anche attraverso la realizzazione di strutture di sostegno senza limiti dimensionali e senza il rispetto delle distanze dai confini.</p>	<p>L'introduzione di fasce di rispetto limita le superfici idonee, operando in senso contrario ai dettami della norma nazionale che affida alle Regioni unicamente la facoltà di estendere le aree idonee. Si suggerisce pertanto lo stralcio della previsione del presente comma.</p> <p>In subordine si chiede di precisare che la fascia di rispetto può applicarsi solo al di fuori dalle aree idonee individuate dalla norma statale.</p>
<p>6. Al fine di favorire una razionale distribuzione delle infrastrutture di rete indispensabili all'esercizio degli impianti, ove tecnicamente possibile, il gestore di rete assume idonee iniziative di coordinamento delle richieste al medesimo punto di connessione alla rete elettrica.</p>	
<p>7. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo trova applicazione quanto previsto dal decreto legislativo n. 190 del 2024.</p>	
<p>Art. 2 - Definizioni</p>	
<p>1. Ai fini della presente legge, trovano applicazione le definizioni statali e, in aggiunta, si applicano le seguenti definizioni:</p>	
<p>a) colture certificate:</p>	
<p>1) le produzioni biologiche ai sensi del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del</p>	

<p>Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;</p>	
<p>2) le produzioni registrate presso il sistema di qualità nazionale produzione integrata ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari);</p>	
<p>3) le produzioni a denominazione d'origine e ad indicazione geografica, Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ottenute da produzioni vegetali realizzate nel territorio regionale e sottoposte al rispetto dei relativi disciplinari di produzione;</p>	
<p>4) i foraggi prodotti nella zona d'origine del formaggio DOP Parmigiano-Reggiano, individuati nel Disciplinare di produzione approvato con Regolamento (UE) n. 794/2011 della Commissione, dell'8 agosto 2011, recante approvazione delle modifiche del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Parmigiano Reggiano (DOP)] e successive modifiche.</p>	<p>Data l'estensione geografica della zona di origine del Parmigiano-Reggiano DOP, si ritiene eccessivamente penalizzante includere nella definizione di "colture certificate" tutte le colture foraggere dell'area in questione. Oltre alla zona d'origine dei foraggi, dovrebbe essere attestata l'effettiva partecipazione degli stessi alla filiera del formaggio DOP.</p> <p>Pertanto, si propone di consentire l'installazione di impianti fotovoltaici nell'areale del Parmigiano Reggiano, limitando i vincoli di tutela alle sole colture realmente impiegate nella filiera DOP, e rendere idonee le aree a uso promiscuo, come previsto dallo spirito estensivo del DL 175/2025.</p>
<p>Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le colture certificate sono individuate con apposita delibera della Giunta regionale che disciplina anche le modalità di controllo, secondo principi di trasparenza e preventiva conoscibilità degli adempimenti a carico degli operatori;</p>	
<p>b) cave ripristinate: gli ambiti del territorio regionale che siano stati interessati da attività estrattiva e che siano stati ripristinati secondo quanto previsto dalla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) da meno di 10 anni;</p>	<p>Si suggerisce di eliminare l'inciso "da meno di 10 anni" in contrasto con l'art. 11-bis del D.lgs 190/2024 perché introduce ulteriori restrizioni alle aree idonee.</p>
<p>c) impianti industriali e stabilimenti: rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera l), n. 1 e lett. m), n. 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024, i soli impianti industriali e stabilimenti che svolgono un'attività nell'ambito di un ciclo di lavorazioni finalizzate alla produzione di un bene o dispongono di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;</p>	<p>La definizione regionale di "impianti industriali e stabilimenti" restringe una categoria di aree già qualificata come idonea dalla normativa statale di rango primario. L'art. 11-bis del D.lgs. 190/2024 distingue, infatti, tra aree idonee individuate direttamente dal legislatore nazionale e aree idonee ulteriori che le Regioni possono definire con propria legge. Ne consegue che la competenza regionale possa esplicarsi in senso integrativo, e non anche in senso restrittivo o modificativo rispetto alle aree già definite a livello nazionale. La previsione regionale, limitando tale</p>

	<p>nozione ai soli impianti o stabilimenti con determinate caratteristiche, determina quindi un indebito restringimento dell'ambito applicativo della disciplina statale.</p> <p>Si propone, quindi, di riprendere la definizione del D.Lgs. 190/2024, al fine di non introdurre vincoli aggiuntivi non previsti dalla normativa primaria e semmai ulteriormente ampliarla includendo gli impianti di depurazione, alcune tipologie di impianti trattamento rifiuti, le stazioni RTN e i data center.</p>
<p>d) aree di pertinenza: porzione di suolo posta a servizio di un immobile principale, nella quale sono collocati elementi di arredo, strutture all'aperto, impianti, servizi, parcheggi e altre pertinenze o manufatti accessori dell'immobile principale o che è destinata ad area libera o a verde privato;</p>	
<p>e) zone di protezione dei siti UNESCO: le zone core e le zone buffer dei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO;</p>	<p>Si chiede di eliminare il riferimento alle zone buffer dei siti UNESCO, nell'ottica di assicurare un maggiore bilanciamento tra il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili e gli interessi paesaggistici. Pertanto, si suggerisce di adeguare la disciplina alla normativa statale, evitando limiti generalizzati per tali aree più stringenti ed estesi rispetto a quelli previsti a livello nazionale.</p> <p>Infatti, laddove fosse estesa la non idoneità alle aree buffer UNESCO ne deriverebbe una riduzione rilevante delle aree utilizzabili anche per l'installazione di impianti agrivoltaici, che integrano soluzioni progettuali utili a mitigare gli impatti.</p> <p>Si ritiene urgente un intervento della Regione per sollecitare la revisione delle zone di protezione dei siti Unesco, in particolare nel territorio della Provincia di Ferrara, ai fini di una più corretta perimetrazione delle aree che realmente necessitano di una tutela paesaggistica, anche in relazione alla presenza di insediamenti produttivi esistenti nelle medesime zone.</p>
<p>f) superficie agricola utilizzata (SAU): la parte del territorio rurale individuato dagli strumenti urbanistici vigenti costituita dall'insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli e castagneti da frutto;</p>	<p>Si chiede di chiarire se la Regione intenda avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 11-bis, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 190/2024, vale a dire se, nel computo della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) rilevante ai fini della percentuale massima dello 0,8 per cento, debbano essere incluse anche le aree agricole dichiarate "idonee" <i>ope legis</i> dalla normativa statale, ovvero se tale limite debba riferirsi esclusivamente alle ulteriori aree idonee individuate dalla stessa Regione. Inoltre, il testo non specifica se la superficie occupata dagli impianti agrivoltaici concorrerebbe alla determinazione della predetta percentuale.</p>
<p>g) ambiti urbani residenziali: parte del territorio urbanizzato a prevalente destinazione residenziale come disciplinato dall'articolo 33, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio);</p>	<p>(Definizione riferita alla previsione di fasce di rispetto di cui si propone l'eliminazione e che risulterebbe pertanto coerentemente da eliminare)</p>
<p>h) centro abitato: parte del territorio come disciplinato dall'articolo 3, comma 1, punto 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).</p>	<p>(Definizione riferita alla previsione di fasce di rispetto di cui si propone l'eliminazione e che risulterebbe pertanto coerentemente da eliminare)</p>
<p>Art. 3 - Aree regionali idonee per l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili</p>	

<p>1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 11-bis, commi 1, 2 e 4, lettera m), 11-ter e 11-quinquies, del decreto legislativo n. 190 del 2024, si considerano idonee per l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili le seguenti superfici e aree:</p>	
<p>a) le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 100 metri dai siti oggetto di bonifica ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in materia ambientale) nella disponibilità del richiedente purché quest'ultimo non sia responsabile dell'inquinamento;</p>	<p>Si propone di estendere il buffer a 350 m in analogia con quanto previsto per gli stabilimenti industriali, nonché di chiarire se la disponibilità si riferisce alle aree racchiuse nel perimetro o ai siti da bonificare.</p>
<p>b) le aree degli interporti;</p>	<p>Si propone di inserire un buffer di 350 m dagli interporti, in linea con i parametri nazionali per fattispecie analoghe.</p>
<p>c) le aree del territorio urbanizzato classificate come aree ecologicamente attrezzate e poli funzionali aventi destinazioni produttive esistenti;</p>	
<p>d) le cave ripristinate;</p>	<p>Si chiede di specificare se su tali aree è sempre consentita l'installazione di impianti fotovoltaici a terra standard. In particolare, si chiede di precisare se l'obbligo di ricorrere alla tipologia agrivoltaica trovi o meno applicazione nel caso in cui l'area, una volta ripristinata, assuma nuovamente una destinazione d'uso agricola.</p>
<p>e) per gli impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano, le aree classificate dal piano urbanistico generale come ambiti specializzati per attività produttive esistenti.</p>	
<p>2. Fermo restando quanto previsto per le aree idonee di cui all'articolo 11-bis e 11-quinquies del decreto legislativo n. 190 del 2024, e fatto salvo il provvedimento negativo di compatibilità ambientale espresso nell'ambito del procedimento di VIA, statale o regionale, l'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nelle restanti superfici e aree del territorio regionale è ammessa qualora risulti compatibile con le previsioni localizzative di opere pubbliche o di interesse pubblico, di interventi di recupero paesaggistico o ambientale, di lavori di sistemazione idraulica ovvero di opere volte a eliminare o attenuare le cause di rischio naturale, ovvero interventi di riuso e di rigenerazione ai sensi della legge regionale n. 24 del 2017 contenuti nella Strategia per la Qualità Ecologica e Ambientale, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2017.</p>	<p>La norma introduce una condizione ulteriore rispetto a quanto previsto dal citato articolo del Testo Unico Rinnovabili.</p> <p>Non è inoltre chiaro in che fase dell'iter autorizzativo verrebbe verificata tale compatibilità e sulla base di quali criteri.</p> <p>Si suggerisce di eliminare la previsione.</p> <p>Ai sensi dell'art. 3 del TUFER, sono considerati di interesse pubblico prevalente, gli interventi relativi ad impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili <i>"salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali"</i>.</p> <p>Inoltre, in caso di incompatibilità con le eventuali previsioni localizzative urbanistiche applicabili, i progetti possono comunque essere autorizzati, potendo il titolo autorizzativo avere anche effetto di variante urbanistica agli strumenti urbanistici vigenti.</p> <p>Pertanto, tali interventi sono sempre ammessi, fermo restando che possono automaticamente essere <i>ex lege</i> qualificati di <i>"interesse pubblico prevalente"</i> in sede di ponderazioni degli interessi, al ricorrere di specifiche circostanze come sopra circoscritte.</p>

	<p>È opportuno in aggiunta che la Regione renda disponibile una piattaforma informatica, ovvero una cartografia ufficiale, dalla quale sia possibile desumere in modo univoco gli interventi programmati a seguito dell'alluvione, con particolare riferimento alla loro esatta localizzazione, come previsti dal Piano Speciale.</p>
<p>Art. 4 - Utilizzo delle aree aventi destinazione agricola</p>	
<p>1. L'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili non può interessare una quota superiore allo 0,8 per cento della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) dell'intero territorio regionale, calcolata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>Il comma introduce una limitazione contraria al D.Lgs. 190/2024, che prevede che la quota di aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non deve essere inferiore allo 0,8% della SAU, né superiore al 3%. L'intervallo compreso tra lo 0,8 e il 3% è da intendersi come quello entro il quale definire ulteriori aree idonee all'installazione di impianti rinnovabili, e non quale limite massimo relativo alle superfici agricole sulle quali poter autorizzare le iniziative. Si suggerisce quindi di incrementare la previsione dello 0,8% fino alla soglia del 3%.</p> <p>Si ricorda che gli impianti agrivoltaici, che possono essere autorizzati anche su aree agricole non classificate come idonee, non rientrerebbero nel computo di cui sopra.</p> <p>Si propone inoltre di escludere le BESS, in ragione del limitato ingombro (rispetto al PV) e ai requisiti di adeguatezza e sicurezza del sistema elettrico (vd DDS Terna).</p> <p>Si chiede infine di specificare che la limitazione si applica alle superfici agricole interessate da impianti il cui iter sia stato avviato successivamente all'entrata in vigore della legge regionale.</p>
<p>2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, in ciascun Comune della Regione gli impianti alimentati a fonti rinnovabili non possono interessare una quota superiore al 2 per cento della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) comunale, calcolata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il termine di cui al comma 3, con apposita delibera, i Comuni possono derogare in aumento tale limite della SAU interessata da impianti alimentati a fonti rinnovabili.</p>	<p>La percentuale di aree agricole qualificabili come aree idonee dovrebbe essere calcolata avendo riguardo al territorio regionale e non a quello comunale, anche in ragione del fatto che esistono Comuni con caratteristiche più favorevoli all'installazione di impianti rinnovabili (ad es. per maggiore disponibilità di infrastrutture di connessione, presenza antropica, morfologia del territorio, ecc.)</p> <p>Valgono inoltre le medesime osservazioni e proposte di cui al precedente comma 1 in relazione ad agrivoltaico, BESS, ecc.</p>
<p>3. Decorsi 90 giorni dalla pubblicazione sul sito web della Regione del raggiungimento delle soglie stabilite ai commi 1 e 2, calcolate tenendo conto degli impianti già autorizzati e abilitati nonché delle eventuali decadenze e rinunce dei titoli autorizzativi e abilitativi, le nuove istanze presentate devono essere rigettate da parte dell'Amministrazione procedente, fatta salva la conclusione dei procedimenti in corso, fermo restando il conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 1, comma 2 lett. b) della presente legge.</p>	<p>Il meccanismo di blocco automatico delle istanze al raggiungimento della soglia introduce una clausola di arresto dello sviluppo FER, non prevista dalla norma statale, che, si ribadisce, non prevede una soglia massima per l'autorizzazione di nuove iniziative, ma indica unicamente un intervallo entro il quale poter prevedere ulteriori aree idonee a livello regionale. Si suggerisce quindi lo stralcio della previsione di rigettare le nuove istanze, in quanto i target assegnati a ogni regione costituiscono obiettivi minimi che possono essere superati</p> <p>Il blocco, inoltre, si applicherebbe anche a impianti su aree idonee <i>ope legis</i> nazionali, per le quali la norma statale non prevede limitazioni quantitative.</p>

	<p>Si evidenzia in aggiunta come gli obiettivi possano essere valutati solo sulla base degli impianti effettivamente realizzati, non solo quelli autorizzati.</p>
<p>Art. 5 - Misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale</p>	<p>L'articolo introduce disposizioni non previste, in quanto la disciplina in materia di misure di compensazione è rimessa a livello nazionale.</p> <p>Si suggerisce di specificare che non sono introdotte compensazioni aggiuntive, bensì che rientrano sempre nei limiti stabiliti degli articoli 8, comma 4, lettera m), numero 2, e 9, comma 10, lettera d), del decreto legislativo n. 190 del 2024</p>
<p>1. In conformità ai limiti stabiliti agli articoli 8, comma 4, lettera m), numero 2, e 9, comma 10, lettera d), del decreto legislativo n. 190 del 2024, l'Amministrazione procedente ovvero la conferenza di servizi, laddove prevista, stabilisce misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carattere non meramente patrimoniale ed essere dirette al miglioramento ambientale, al corretto inserimento paesaggistico e territoriale e alla mitigazione degli effetti negativi dei nuovi impianti alimentati a fonti rinnovabili, tenendo conto delle caratteristiche, delle dimensioni e degli impatti degli stessi, anche in ragione del cumulo di impianti di cui all'articolo 6.</p>	<p>Si ritiene necessario esplicitare che la disposizione è riferita alle misure di mitigazione dell'impianto. Diversamente, come sopra citato, risulterebbe un ingiustificato gravame ulteriore rispetto a quanto già previsto dalla norma primaria.</p> <p>Si propone che in caso di impianti agrivoltaici le compensazioni vengano parametrate sul valore minimo previsto dal D.lgs. 190/2024 art.8 e 9, in relazione ai maggiori costi di tale tecnologia e al minor impatto.</p>
<p>2. Qualora il progetto preveda l'installazione di un impianto alimentato a fonti rinnovabili nel territorio urbanizzato o in ambito confinante con lo stesso, l'Amministrazione procedente può ulteriormente subordinare l'installazione dell'impianto alla realizzazione di dotazioni ecologiche e ambientali ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2017.</p>	<p>Il Dlgs 190/2024 prevede che gli enti territoriali possano stabilire regole particolari per l'ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi e non consente al contrario che introducano regimi più gravosi.</p>
<p>3. Le misure di compensazione di cui al comma 1 possono altresì prevedere, a favore del Comune territorialmente interessato, la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e misure che comunque perseguano la diffusione di impianti alimentati a fonti rinnovabili in autoconsumo e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili (CER).</p>	<p>Valgono le osservazioni di cui al precedente comma</p>
<p>4. I titoli che abilitano l'installazione degli impianti individuano le modalità e i tempi di attuazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale. La mancata attuazione delle misure di compensazione nel rispetto del termine previsto nel cronoprogramma approvato, quale parte integrante del progetto autorizzato o abilitato, comporta, previa diffida e assegnazione di un termine per adempiere, la decadenza del titolo autorizzatorio o abilitativo ai sensi dell'articolo 8.</p>	<p>Ferme restando le osservazioni sopra inserite, si evidenzia come ogni eventuale misura di compensazione possa essere attuata solo a partire dall'entrata in esercizio dell'impianto in quanto riferita all'indotto derivante dalla produzione.</p> <p>Inoltre, l'attuatore delle misure di compensazione potrebbe essere un soggetto diverso dal proponente (i.e. ente medesimo).</p>
<p>5. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce apposite Linee Guida in merito alle opere e misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale di cui al presente articolo, in coerenza con le indicazioni statali.</p>	<p>Valgono le osservazioni relative ai precedenti commi circa la competenza della norma primaria per la disciplina delle misure di compensazione.</p>
<p>6. Nel medesimo termine di cui al comma 5 la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le indicazioni progettuali utili per il miglior inserimento</p>	

<p>paesaggistico degli impianti alimentati a fonti rinnovabili da installare nel territorio regionale.</p>	
<p>Art. 6 - Cumulo di impianti alimentati a fonti rinnovabili</p>	
<p>1. In applicazione di quanto disposto all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 190 del 2024, nel caso di due o più istanze presentate da uno stesso soggetto o da soggetto ad esso collegato, relative alla stessa tipologia di fonte rinnovabile e localizzate in aree confinanti, collocate anche in Comuni contermini, le istanze vanno cumulate, dovendosi reputare come unica la domanda, e si applica il regime previsto per il valore cumulato, calcolato sulla base della sommatoria delle potenze.</p>	<p>Si evidenzia come l'introduzione del concetto di cumulo costituisca un aggravio rispetto alle previsioni della norma statale.</p> <p>Si suggerisce di specificare con maggiore chiarezza se la disposizione sia riferita a impianti adiacenti o situati in prossimità tra loro, ovvero impianti che condividono il medesimo punto di connessione alla rete o altre caratteristiche tecniche comuni.</p> <p>Si ritiene necessario applicare un limite temporale alla disciplina del cumulo, rendendolo valido solo per istanze presentate in un preciso e ristretto intervallo temporale.</p> <p>Il riferimento all'art 8 comma 3 del D.lgs 190/2024 potrebbe essere un refuso, indicato forse in luogo dell'art. 6 comma 3, dove si fa riferimento appunto al cumulo di impianti.</p>
<p>2. Ai fini dell'individuazione dei regimi amministrativi ai sensi del decreto legislativo n. 190 del 2024, qualora in una fascia di 1 chilometro dal perimetro esterno delle aree nelle quali si intende installare l'impianto siano collocati altri impianti della stessa tipologia, trovano applicazione i seguenti criteri:</p>	<p>La previsione comporta un aggravio dei procedimenti autorizzativi o abilitativi previsti dalla norma statale, che indica soglie ben definite per le diverse procedure amministrative, riferite alla potenza del singolo impianto. Il cumulo di impianti anche di terzi comporterebbe il passaggio dell'iter autorizzativo da PAS ad AU, contrario alla facoltà concessa agli enti di prevedere regole particolari per l'ulteriore semplificazione e non regimi più gravosi.</p> <p>La facoltà prevista dal legislatore nazionale di disciplinare l'effetto cumulo è finalizzata a contrastare l'artato frazionamento di progetti riconducibili a uno stesso centro di interessi. Si suggerisce pertanto di precisare che la valutazione cumulativa sia circoscritta alle ipotesi di verifica cumulativa di una pluralità di progetti interferenti presentati dallo stesso soggetto.</p> <p>Si propone inoltre la riduzione della fascia da 1km a 500 metri.</p> <p>In aggiunta, non è chiaro se gli impianti da considerare siano da intendersi quelli in autorizzazione, quelli autorizzati o, addirittura, quelli esistenti.</p>
<p>a) per gli interventi assoggettati ad attività libera, si applica il regime della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), qualora la potenza dell'impianto da installare cumulata a quella degli impianti autorizzati, abilitati o installati nella medesima fascia superi la soglia prevista per il regime di attività libera;</p>	
<p>b) nel caso di interventi assoggettati a PAS, si applica il regime dell'Autorizzazione unica, qualora la potenza dell'impianto da installare cumulata a quella degli impianti autorizzati, abilitati o installati nella medesima fascia superi la soglia prevista per il regime della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).</p>	<p>Con riferimento al tema del cumulo tra le iniziative, si evidenzia che il legislatore ha già normato tale fattispecie con il D.M. n. 52 del 30 marzo 2015, introdotto proprio al fine di definire le modalità con cui considerare un singolo progetto in relazione ad altri progetti situati nel medesimo contesto territoriale e ambientale.</p>

	<p>Tale norma prevede una riduzione del 50% delle soglie relative alla specifica categoria progettuale, qualora le caratteristiche progettuali dell'iniziativa, sommate a quelle dei progetti nel medesimo ambito territoriale, determinino il superamento della soglia dimensionale di riferimento.</p> <p>Alla luce di quanto sopra, si richiede di allineare la previsione in esame a quanto già stabilito dalla normativa nazionale vigente, al fine di evitare l'introduzione di ulteriori e non giustificati aggravii procedurali.</p>
<p>3. Le previsioni di cui al comma 1 e 2 non si applicano agli impianti installati su edifici e parcheggi nonché agli impianti installati in regime di attività libera aventi potenza nominale inferiore ai 200 kW.</p>	<p>Per gli impianti installati in regime di edilizia libera si propone l'introduzione di una soglia minima pari a 1 MW oltre la quale gli impianti concorrono all'effetto cumulo.</p>
<p>Art. 7 - Monitoraggio degli impianti alimentati a fonti rinnovabili e strumenti di supporto</p>	
<p>1. La Giunta regionale, per il tramite della struttura regionale competente in materia di energia, provvede al monitoraggio della potenza entrata in esercizio da fonti rinnovabili, al fine della verifica del conseguimento degli obiettivi di sviluppo e valorizzazione delle fonti rinnovabili e del rilevamento della loro diffusione nel territorio regionale, nonché della potenza autorizzata o assentita.</p>	
<p>2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce il sistema per il monitoraggio della SAU, corredato della cartografia utile a verificare con cadenza semestrale il rispetto del limite su scala comunale e regionale di cui all'art. 4 della presente legge, tenendo conto dei dati relativi agli impianti realizzati, autorizzati e abilitati, contenuti nella documentazione presentata dal proponente e forniti dalle Amministrazioni precedenti.</p>	
<p>3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce il sistema di mappatura delle aree idonee nel territorio regionale. Il sistema di mappatura costituisce una rappresentazione ricognitiva e non conformativa delle aree idonee rispetto alla totalità del territorio regionale.</p>	
<p>4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la struttura regionale competente in materia urbanistica indica i criteri e le modalità omogenee di aggiornamento della Tavola dei vincoli utili alla ricognizione delle tutele per l'attuazione della ponderazione degli interessi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024.</p>	
<p>Art. 8 - Compiti di vigilanza, decadenza e sanzioni</p>	
<p>1. L'Amministrazione precedente, attraverso le strutture organizzative competenti, esercita la vigilanza sugli impianti alimentati a fonti rinnovabili di propria competenza per assicurare che l'installazione degli stessi siano conformi alle norme di legge nonché alle prescrizioni ai requisiti e alle condizioni fissate dai titoli abilitativi e dai procedimenti che ne hanno consentito la realizzazione.</p>	

<p>2.Ferme restando le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, il conseguimento del titolo abilitativo sulla base di false dichiarazioni nonché il frazionamento fraudolento delle aree e degli impianti relativi alla stessa tipologia di fonte rinnovabile localizzati in aree contigue, collocate anche in territori comunali contermini, facenti capo ad un unico soggetto o a soggetti fra loro collegati, determina la decadenza dei titoli abilitativi relativi a tali impianti.</p>	<p>Si suggerisce di esplicitare cosa si intende per soggetti collegati, di modo da non lasciare spazio a possibili interpretazioni arbitrarie.</p>
<p>3. La garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa prestata dal proponente a copertura dei costi di ripristino dello stato dei luoghi viene esperita anche nei casi di cui al comma 2.</p>	
<p>TITOLO II - CRITERI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI A FONTI RINNOVABILI NEL TERRITORIO REGIONALE</p>	
<p>CAPO I IMPIANTI FOTOVOLTAICI</p>	
<p>Art. 9 - Impianti fotovoltaici a terra</p>	
<p>1. In applicazione dell'art. 1, comma 2, lett. c), si prevede che l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree agricole di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera l), n.1, del decreto legislativo n. 190 del 2024, è prioritariamente consentita:</p>	<p>La preferenza attribuita agli impianti destinati all'autoconsumo comporta una via prioritaria per l'autorizzazione rispetto agli impianti standard, anche se ubicati in aree idonee, non prevista dalla norma statale e di difficile attuazione, pertanto richiede alcuni chiarimenti.</p> <p>Non è noto in cosa consista, a livello pratico, tale priorità, e come determini una via preferenziale per l'ottenimento dell'autorizzazione.</p> <p>Risulta inoltre da chiarire come potrebbero essere gestite potenziali sovrapposizioni di procedimenti nei quali la disponibilità delle aree sia riferita a un unico soggetto. Si rappresenta che tale criterio di priorità non deve comportare un ritardo nell'avvio dei procedimenti di quegli operatori non insediati nel territorio che abbiano già ottenuto i diritti sui terreni e intendano procedere con l'avvio degli iter autorizzativi.</p>
<p>a) per l'autoconsumo prevalente dell'impresa dal cui perimetro dell'area di pertinenza è calcolata la fascia di 350 metri di cui al medesimo articolo 11-bis, comma 1, lettera l), n. 1;</p>	<p>Al fine di preservare i diritti di priorità di tutti i soggetti richiedenti, si suggerisce di inserire le aree limitrofe (350 metri) agli impianti industriali e stabilimenti, così come definiti dal D.lgs 190/24, se destinate all'autoconsumo, nel regime autorizzativo previsto per quelle di accelerazione.</p>
<p>b) per l'autoconsumo prevalente di una delle imprese, che siano insediate nel medesimo ambito specializzato per attività produttiva;</p>	
<p>c) per l'autoconsumo diffuso di imprese insediate nel territorio regionale ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).</p>	
<p>2.Ai fini dell'applicazione del comma 1, i soggetti insediati possono inviare alla struttura regionale competente in materia di energia, per una sola volta, una manifestazione di interesse, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, specificando la casistica di appartenenza con riferimento al medesimo comma 1. Nei successivi 180 giorni, i soggetti insediati che hanno presentato la manifestazione di interesse possono avviare la procedura autorizzativa o abilitativa presso l'Autorità competente, dandone contestuale informazione alla</p>	<p>L'introduzione di una priorità per l'autoconsumo, come sopra evidenziato, e la sospensione delle istanze di terzi per 180 giorni potrebbero essere interpretati come una limitazione alla libertà di iniziativa economica. Inoltre, l'attuale formulazione del comma in esame escluderebbe tutte le società ESCO dalla possibilità di aderire a questa manifestazione di interesse.</p> <p>Si suggerisce di modificare la disposizione prevedendo la possibilità di inviare una manifestazione in due o più periodi annuali indicati dalla Regione.</p>

<p>struttura regionale di cui al primo periodo. Decorsi 180 giorni dalla presentazione della manifestazione di interesse senza che sia stata avviata la procedura autorizzativa o abilitativa, la manifestazione di interesse presentata decade. In assenza della manifestazione di interesse o del conseguente avvio della procedura nei termini di cui ai periodi precedenti, decade la priorità di cui al comma 1.</p>	
<p>3. La manifestazione di interesse di cui al comma 2 deve essere corredata dall'atto di legittima disponibilità della superficie interessata dall'installazione dell'impianto alimentato a fonti rinnovabili, anche tramite contratto preliminare.</p>	
<p>4. Le istanze presentate fuori dai casi previsti dal comma 2 sono sospese e procedibili alla scadenza dei termini ivi previsti qualora non venga esercitata la priorità di cui al comma 1. Le medesime istanze sono dichiarate improcedibili qualora venga esercitata la priorità di cui al comma 1.</p>	<p>Si chiede di chiarire la modalità applicativa della disposizione, che potrebbe essere soggetta ad interpretazioni ambigue.</p> <p>Inoltre, l'attuale formulazione del comma in esame escluderebbe tutte le società ESCO dalla possibilità di partecipazione.</p>
<p>5. L'installazione degli impianti fotovoltaici a terra nelle aree di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera I), n. 1 e 4, del decreto legislativo n. 190 del 2024, non deve comunque pregiudicare la funzionalità delle dotazioni infrastrutturali e tecnologiche dell'insediamento, con particolare riguardo all'accessibilità delle persone, delle merci e dei mezzi di intervento e soccorso, né interessare le dotazioni ecologiche e ambientali e ogni altra misura di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale prescritta dalla pianificazione. Si dovrà inoltre assicurare il mantenimento della quota dei parcheggi pertinenziali e pubblici prescritta dalla disciplina urbanistica vigente. Nel caso di nuovi insediamenti i parcheggi pertinenziali e pubblici prevedono l'installazione di impianti fotovoltaici su strutture di sostegno.</p>	<p>Come evidenziato in relazione a numerose disposizioni di cui ai precedenti articoli, le Regioni non possono introdurre ulteriori limiti rispetto a quelli codificati dalla disciplina nazionale ma solo identificare aree idonee "aggiuntive". Ogni limitazione andrebbe pertanto stralciata.</p> <p>In relazione alla richiesta che l'installazione di impianti non debba interessare <i>dotazioni ecologiche e ambientali e ogni altra misura di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale</i>, per garantire la fattibilità di impianti fotovoltaici in aree preferenziali, come quelle industriali, si suggerisce di proporre, in alternativa, lo spostamento delle dotazioni ecologiche ambientali e delle misure di compensazione ai bordi dell'impianto fotovoltaico in modo da garantire la costruzione dell'impianto FV e le stesse condizioni ambientali/ ecologiche preesistenti.</p>
<p>6. Fuori dalle aree idonee di cui all'art. 11-bis, comma 1, del d.lgs. n. 190/2024, nelle restanti aree agricole l'installazione di impianti fotovoltaici a terra è altresì ammissibile ove vengano installati impianti il cui POD sia intestato a una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 199/2021 o realizzati sulla base di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.</p>	<p>Si propone di prevedere che nelle citate restanti aree agricole l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra sia ammessa qualora gli impianti siano <i>destinati a configurazioni di autoconsumo, individuale o collettivo, ivi incluse le comunità energetiche rinnovabili di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché qualora siano realizzati nell'ambito di progetti attuativi delle misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC), o comunque funzionali al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e sviluppo delle fonti rinnovabili</i>"</p>
<p>7. L'installazione di impianti fotovoltaici in area classificata agricola dai vigenti piani urbanistici deve escludere qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi.</p>	<p>(Ad eccezione delle opere connesse che entrano a far parte del patrimonio del gestore di rete. Ad es. le cabine di consegna).</p>

<p>8. Ai fini dell'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree idonee di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 190 del 2024, il proponente allega all'istanza per gli impianti fotovoltaici a terra un'attestazione in merito all'assenza nel triennio precedente di colture certificate rilasciata dai Centri di Assistenza Agricola abilitati ad operare sull'Anagrafe delle aziende agricole.</p>	<p>La disposizione appare contraria ai principi e criteri contenuti nel TUFER perché introduce una restrizione nelle aree idonee <i>ope- legis</i>. L'art. 11-bis, comma 2 del d.lgs 190/2024, infatti, consente l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle aree agricole idonee ai sensi dell'art. 11-bis, comma 1, lett. l), indipendentemente dal fatto che le aree agricole ospitano culture certificate. L'introduzione di tale requisito, quindi, crea un vincolo aggiuntivo che può comportare oneri e ritardi per il proponente, senza chiarire in che modo l'informazione influisca sull'idoneità dell'area.</p> <p>Inoltre, si chiede di considerare che anche l'eventuale presenza di culture certificate sull'area non rappresenti un ostacolo alla realizzazione di fotovoltaico a terra, quindi, si invita a non subordinare la presentazione dell'istanza di autorizzazione a una certificazione di assenza di culture certificate.</p>
<p>Art. 10 - Impianti agrivoltaici</p>	
<p>1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 8, e 11-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024, l'installazione degli impianti agrivoltaici nelle aree aventi destinazione agricola del territorio regionale deve:</p>	<p>Si chiede di chiarire che i requisiti di cui alla lettera b) e c) non si applicano: alle aree idonee ai sensi dell'articolo 11-bis ove la norma nazionale consente anche la possibilità di realizzare impianti agri-voltaici che non rispettino i vincoli qui introdotti.</p>
<p>a) conservare almeno l'80% della produzione lorda vendibile;</p>	
<p>b) adottare soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;</p>	<p>Come indicato nella relazione illustrativa, si evince che l'agrivoltaico ammesso in area agricola è sostanzialmente inteso come agrivoltaico "sopraelevato", cioè con strutture che consentono la piena prosecuzione delle attività agricole al di sotto o tra i moduli.</p> <p>Al fine di evitare un'interpretazione troppo restrittiva o discriminatoria della norma, si auspica, tenendo in considerazione la natura e i diversi tipi di colture da salvaguardare, che il riferimento ai "moduli elevati da terra" sia allineato alla definizione di agrivoltaico contenuta nell'art. 2, lett. f-bis) del TUFER, ovvero che l'installazione di impianti agrivoltaici sia sempre consentita attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra, verificando tale adeguatezza in relazione al mantenimento dell'80% della produzione lorda vendibile (art. 11-bis, c. 2 TUFER).</p>
<p>c) prevedere la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto dell'installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, il mantenimento della produttività agricola per le diverse tipologie di colture e per le produzioni zootecniche, la continuità delle attività delle imprese agricole interessate, la fertilità del suolo e il microclima.</p>	<p>La formulazione proposta introduce come obbligatorie caratteristiche che, nella definizione di impianto agrivoltaico di cui al D.lgs n. 190/2024, sono previste come opzionali. Ad esempio, i sistemi di monitoraggio delle colture, con conseguente ricaduta in termini di incremento dei costi di investimento.</p> <p>Si suggerisce pertanto di correggere la disposizione prevedendo, ad esempio, la eventuale contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto dell'installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, il mantenimento della produttività agricola per le diverse tipologie di colture e</p>

	<p>per le produzioni zootecniche, la continuità delle attività delle imprese agricole interessate, la fertilità del suolo e il microclima, per un periodo di tempo limitato e comunque non superiore a cinque anni.</p>
<p>2. Ai fini dell'attestazione della percentuale di produzione lorda vendibile di cui alla lettera a) del comma 1, è necessaria la presentazione di una dichiarazione agronomica asseverata da un tecnico abilitato dotato di idonea qualifica professionale o avvalendosi della consulenza di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) che sia dotato di personale in possesso delle medesime competenze professionali. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio atto, specifica i contenuti della dichiarazione agronomica prevista dal comma 2, nonché le modalità per assicurare il rispetto del mantenimento delle condizioni di cui al comma 1 per tutto il periodo di operatività dell'impianto e le relative attività di controllo.</p>	<p>Al fine di un maggiore allineamento della norma alle disposizioni nazionali, si suggerisce di eliminare il secondo periodo.</p>
<p>3. La struttura regionale competente in materia di Agricoltura supporta i Comuni per agevolare la verifica prevista all'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 190 del 2024, anche attraverso una specifica commissione tecnica nominata dalla Giunta regionale.</p>	
<p>4. Trascorsi tre anni dall'installazione dell'impianto agrivoltaico, qualora in esito ai controlli effettuati in ordine al mantenimento delle condizioni di cui al comma 1 sia accertata una perdita della produzione lorda vendibile che non consente il rispetto della misura stabilita al medesimo comma, l'Amministrazione che ha rilasciato il titolo abilitativo o autorizzatorio avvia un procedimento teso ad acquisire un piano triennale di rientro per il recupero della produttività agricola, sulla base di una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato. Qualora all'atto della successiva verifica la produzione lorda vendibile risulti nuovamente inferiore ai valori attesi, i requisiti della continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione sono considerati non rispettati e verranno applicate le disposizioni previste dall'articolo 11 comma 8 del decreto legislativo n. 190 del 2024, nonché la decadenza dei titoli abilitativi relativi a tali impianti, qualora sia accertato che la diminuzione della produzione sia ascrivibile alla presenza dell'impianto agrivoltaico.</p>	<p>Il controllo sulla produzione lorda vendibile dovrebbe decorrere dalla messa in esercizio, e non dall'installazione. La fase di cantiere e di ripristino del suolo precede la produzione agricola effettiva, pertanto, includerla nel periodo di verifica significherebbe misurare la produzione in un momento in cui questa è fisiologicamente ridotta per ragioni estranee all'impianto.</p> <p>Si propone, quindi, di allineare la disposizione in esame al contenuto del D.lgs 190/2024, che prevede la verifica dell'effettiva idoneità del sito di installazione all'uso agro-pastorale "nei cinque anni successivi alla realizzazione di un impianto agrivoltaico", diversamente dai tre anni proposti.</p> <p>Inoltre, si chiede di eliminare la possibilità di decadenza dei titoli abilitativi in caso di accertata diminuzione della produzione, prevedendo in alternativa una sanzione proporzionale all'inadempimento accertato.</p> <p>Infine, si propone di tenere in considerazione che tali disposizioni dovrebbero trovare applicazione solo laddove la perdita di produzione lorda vendibile non sia imputabile ad eventi esterni quali ad esempio eventi meteorologici estremi, siccità, ecc. o a cause di forza maggiore.</p>
<p>5. Con l'obiettivo di preservare la continuità delle colture certificate, come definite all'articolo 2, comma 1, lett. a), nelle aree agricole interessate da tali colture e idonee ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024 e dell'articolo 3 della presente legge, è possibile installare unicamente impianti agrivoltaici aventi le caratteristiche di cui al comma 1.</p>	<p>La disposizione risulta in contrasto con i principi e i criteri del TUFER perché introduce un divieto di FV a terra nelle aree idonee <i>ope legis</i> ove presenti colture certificate (art. 11-bis, c. 1). Si chiede quindi l'eliminazione del comma 5 o, in subordine, la sua modifica in linea con le previsioni del D.lgs 190/24.</p>

Art. 11 – Impianti flottanti

<p>1. In applicazione di quanto disposto all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024, anche al fine di tutelare la biodiversità, gli impianti flottanti possono essere installati nei bacini e invasi del territorio regionale, nonché nelle aree di cava aventi destinazione finale a invaso o bacino, nella misura massima del 80 per cento della superficie, garantendo comunque una distanza minima di 10 metri dalla sponda.</p>	<p>Si chiede di estendere la disciplina anche agli impianti flottanti nelle vasche di laminazione, così come già suggerito nella Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 23 maggio 2023 n.125 par. 5: <i>"Gli impianti fotovoltaici possono interessare il 100% della superficie anche dei canali di irrigazione a regime controllato e delle vasche di laminazione"</i></p>
<p>2. Per compensare gli impatti dell'impianto flottante sull'ecosistema del bacino, la sua realizzazione richiede di effettuare un contestuale ampliamento delle aree naturali e delle aree di foraggiamento degli animali presenti nel sito, mediante la realizzazione di siepi perimetrali di almeno 5 metri di larghezza, possibilmente alberate, all'esterno dell'eventuale fascia di elofite (canneto) che cinge il bacino; tali fasce arbustive e arboree devono essere realizzate con le specie igrofile caratteristiche degli ambienti ripariali regionali. L'installazione è comunque preclusa nelle aree del bacino in cui la profondità sia uguale o inferiore ai 3 metri.</p>	<p>La profondità dei bacini idrici è un parametro variabile nel tempo; quindi, un criterio fisso rischia di escludere aree tecnicamente idonee all'installazione di impianti flottanti. Inoltre, la norma non fornisce alcuna motivazione tecnica per la scelta della soglia dei 3 metri, né indica le modalità di verifica della profondità. La disposizione rappresenta una limitazione aggiuntiva che si applica esclusivamente alla tecnologia flottante, determinando una discriminazione rispetto alle altre tecnologie fotovoltaiche.</p> <p>Si suggerisce di eliminare il criterio fisso di profondità dei 3 metri lasciando la distanza minima delle sponde che garantisce, sulla parte meno profonda, alle eventuali specie presenti di poter continuare a coesistere nel bacino stesso. I flottanti, inoltre, riducono l'evaporazione quindi nel caso di bacini di bassa profondità garantiscono di mantenere più risorsa durante il periodo estivo creando un beneficio e non una limitazione.</p> <p>La previsione della realizzazione di "siepi perimetrali di almeno 5 metri di larghezza, possibilmente alberate, all'esterno dell'eventuale fascia di elofite (canneto) che cinge il bacino" presenta diversi profili di criticità quali costi sproporzionati rispetto alla dimensione dell'impianto; problemi di compatibilità con le distanze legali dai confini; rischi per la stabilità delle sponde derivanti dagli interventi di scavo necessari per la piantumazione.</p> <p>Si suggerisce di modulare l'obbligo di realizzazione di fasce verdi in funzione di: dimensione del bacino e potenza dell'impianto; presenza di vincoli morfologici o di confine; possibilità di misure compensative equivalenti e proporzionate alla superficie occupata e agli impatti attesi; previsione di specifiche deroghe; misure di mitigazione alternative di pari efficacia.</p>
<p>CAPO II ALTRE TIPOLOGIE DI IMPIANTI</p>	
<p>Art. 12 – Impianti eolici</p>	
<p>1. In applicazione dei principi stabiliti all'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2024, l'installazione degli impianti eolici nelle aree agricole del territorio regionale deve garantire una producibilità annua pari a duemilatrecento ore equivalenti.</p>	<p>La previsione rappresenta una limitazione rispetto a quanto previsto dal Legislatore Nazionale e in contrasto con il principio di massima diffusione degli impianti rinnovabili.</p> <p>Si chiede di eliminare il requisito sulla producibilità. Inoltre, si rappresenta che tale soglia risulta sovrastimata e aleatoria rispetto ai valori caratteristici del territorio regionale, e di gran lunga superiori rispetto ai valori che garantiscono la sostenibilità tecnico ed economica di impianti eolici. Ipotizzando condizioni ottimali, sia sotto il profilo della tecnologia</p>

	<p>impiegata sia della risorsa anemologica disponibile, la producibilità si attesta mediamente intorno a 1.600 ore equivalenti nette. Tale scostamento comporta, di fatto, l'impossibilità di sviluppare nuovi impianti nel rispetto dei parametri indicati.</p> <p>Si suggerisce quindi l'impiego di un criterio legato alla disponibilità di risorsa eolica (ad es. velocità del vento), nonché di mappare tali aree nel PAI.</p>
2. È comunque ammissibile l'installazione di:	
a) un'unica pala per richiedente ivi insediato, avente potenza nominale complessiva non superiore a 60 kW nelle aree agricole in cui non è garantita una producibilità annua pari a duemilatrecento ore equivalenti;	La locuzione "richiedente ivi insediato" indica un soggetto già stabilmente localizzato nel territorio interessato. Tale previsione, quindi, costituisce di fatto un requisito soggettivo, una limitazione all'accesso per operatori economici esterni interessati a investire nel medesimo ambito territoriale.
b) impianti eolici con potenza nominale complessiva non superiore a 20 kW per richiedente ivi insediato ed in regime di autoproduzione nelle zone D dei Parchi nazionali, interregionali e regionali;	La riduzione del numero degli aerogeneratori comporta un vincolo allo sviluppo economico dell'area, una mancata ottimizzazione dei costi fissi legati alle opere di connessione e limitata valorizzazione dei siti territoriali con requisiti anemologici idonei.
c) impianti eolici in aree ad altezza superiore ai 1200 metri, sui crinali individuati dal PTCP come oggetto di particolare tutela ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lett. a) del PTPR, nonché sui dossi di pianura di cui all'articolo 20, comma 2, del PTPR, qualora siano realizzati a servizio di attività ivi insediate, tra cui gli impianti di risalita e altre strutture ad essi funzionali, in regime di autoproduzione;	Analogamente a quanto previsto per il settore fotovoltaico, la previsione implica un orientamento volto a privilegiare logiche di autoconsumo , configurandosi come una limitazione nei confronti degli operatori del settore non insediati nel territorio.
d) impianti microeolici sugli edifici esistenti ovunque ubicati, nell'osservanza della normativa di tutela degli stessi e delle norme di sicurezza antisismica;	
e) nelle aree incluse nella Rete Natura 2000, interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, degli impianti eolici che non comportino un aumento del numero degli aerogeneratori e dell'impatto sul sito, in relazione agli obiettivi di conservazione, nonché impianti eolici per autoproduzione, con potenza complessiva non superiore a 20 kW per richiedente. Per tali interventi è sempre richiesta l'effettuazione della valutazione di incidenza.	
3. L'installazione degli impianti eolici, sia in fase di progettazione che in fase di valutazione di compatibilità dei progetti presentati, deve tenere conto degli elementi per il corretto inserimento nel paesaggio, ivi compresi i coni di visibilità panoramica e le visuali da e verso gli insediamenti storici presenti nelle vicinanze e, dal punto di vista percettivo, la conservazione dei valori paesaggistici espressi dalle aree contermini tutelate, e sul territorio stabiliti dalle apposite Linee Guida nazionali.	
4. Ai fini del rispetto dei limiti di producibilità degli impianti eolici dovrà essere effettuata una rilevazione tramite torri anemometriche o telerilevamento con strumentazione tipo lidar localizzate al massimo entro 1 chilometro dal sito sede di impianto all'interno dello stesso ambito orografico, per una durata minima di un	

<p>anno. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, attraverso l'approvazione di apposite Linee Guida, può prevedere modalità di calcolo della producibilità degli impianti attraverso l'analisi di dati satellitari.</p>	
<p>5. Al fine di preservare la qualità acustica degli ambienti abitativi, dei beni tutelati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e dalla pianificazione urbanistica comunale, l'installazione degli impianti eolici deve comunque osservare la classificazione acustica del territorio, nonché le aree silenziose in aperta campagna di cui alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, come recepita dal decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 24 marzo 2022 n. 16 (Definizione delle modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, in ottemperanza al comma 10-bis, articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194).</p>	
<p>Art. 13 - Impianti di produzione di energia da biogas, di produzione di biometano e di produzione di energia da combustione diretta da biomasse vegetali</p>	
<p>1. In applicazione dei principi stabiliti all'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2024, nelle aree aventi destinazione agricola gli impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano devono essere alimentati in misura pari almeno al 50 per cento con scarti provenienti da aziende ubicate in un raggio di 30 chilometri. Quanto previsto al primo periodo del presente comma non trova applicazione in caso di conversione di impianti a biogas già autorizzati nel territorio rurale in impianti di produzione di biometano.</p>	<p>Si suggerisce di estendere il raggio di provenienza degli scarti fino a 50 km dagli impianti di produzione di biogas e di biometano.</p>
<p>2. È altresì ammessa l'installazione degli impianti di cui al comma 1:</p>	
<p>a) nelle aree del sistema dei crinali e del sistema collinare, ad altezze superiori ai 1200 metri (articolo 9, comma 5, del PTPR), qualora l'impianto sia installato dal richiedente ivi insediato in regime di autoconsumo;</p>	
<p>b) nelle zone D dei Parchi nazionali, interregionali e regionali nonché nelle aree facenti parte della Rete Natura 2000, a condizione che gli impianti siano installati dal richiedente ivi insediato alla data di entrata in vigore della presente legge in regime di autoconsumo prevalente.</p>	
<p>3. Gli impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano devono osservare le seguenti condizioni:</p>	
<p>a) l'autorizzazione all'installazione dell'impianto deve definire un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene redatto in base alla vigente disciplina regionale di settore;</p>	
<p>b) per l'installazione degli impianti deve essere comunque garantita una fascia di rispetto dagli</p>	

<p>ambiti urbani residenziali e dai centri abitati collocati all'interno del territorio rurale di 500 metri e di 1 chilometro in presenza di recettori sensibili, quali aree destinate a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche.</p>	
<p>4. Al fine di evitare o ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, gli impianti di produzione di energia da combustione diretta da biomasse vegetali possono essere realizzati solo se conformi a quanto previsto dalla pianificazione regionale di tutela della qualità dell'aria.</p>	
<p>5. Ad esclusione degli impianti realizzati in regime di autoconsumo prevalente, gli impianti di produzione di energia da biogas, di produzione di biometano e di produzione di energia da combustione diretta da biomasse vegetali devono essere collocati in un sito raggiungibile dal sistema della viabilità principale e senza attraversamento degli ambiti urbani residenziali. I medesimi impianti devono prevedere la realizzazione di costruzioni o aree adibite al parcheggio di veicoli al servizio esclusivo dell'impianto stesso, nonché spazi riservati alle operazioni di carico e scarico dei materiali allo scopo di prevenire le emissioni odorigene.</p>	
<p>6. Gli impianti di produzione da gas di discarica e da gas residuati da processi di depurazione son ammessi nell'osservanza delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente articolo esclusivamente nell'ambito delle aree di pertinenza degli impianti delle discariche e dei depuratori ove sono prodotti.</p>	
<p>Art. 14 - Impianti idroelettrici</p>	
<p>1. Fermo restando l'osservanza della disciplina in materia di concessione di derivazione di acque per uso idroelettrico, gli impianti idroelettrici possono essere installati alle seguenti condizioni:</p>	
<p>a) deve essere rispettato quanto stabilito dalla Regione Emilia-Romagna in materia di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico;</p>	
<p>b) gli impianti idroelettrici e le opere infrastrutturali connesse possono essere installati nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (articolo 17 PTPR), a condizione che il progetto verifichi la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative;</p>	
<p>c) gli impianti e le opere infrastrutturali connesse possono essere installati negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (articolo 18 del PTPR) alle seguenti prescrizioni:</p>	
<p>1) qualora siano collocati all'interno dell'alveo inciso del corso d'acqua, a condizione che siano integrate alla briglia e non alterino la funzionalità idraulica dello stesso;</p>	
<p>2) qualora siano collocati al di fuori dell'alveo inciso del corso d'acqua, a condizione che</p>	

<p>risultino completamente interrati e non alterino i caratteri di naturalità del sito;</p>	
<p>3) nella fase di cantierizzazione degli impianti devono essere ridotti al minimo gli impatti sulla funzionalità del corso d'acqua e la compromissione degli elementi di naturalità presenti e deve essere previsto il completo ripristino dei luoghi dopo la realizzazione delle opere.</p>	
<p>Art. 15 - Impianti di accumulo elettrochimico ed elettrolizzatori</p>	
<p>1. Per l'installazione degli impianti di accumulo elettrochimico, degli elettrolizzatori, nonché degli impianti con tecnologie ad essi assimilabili, che non si configurino come opere connesse di impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili, deve essere garantita una fascia di rispetto dagli ambiti urbani residenziali e dai centri abitati collocati all'interno del territorio rurale di 500 metri e di 1 chilometro in presenza di recettori sensibili, quali aree destinate a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche.</p>	<p>La disposizione risulta essere in contrasto con la normativa nazionale poiché il TUFER non introduce buffer minimi per BESS ed elettrolizzatori. In tal modo, la Regione introdurrebbe un limite generalizzato, più stringente ed esteso, in contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza ribaditi dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 184/2025 e 134/2025.</p> <p>Dal momento che la fascia di rispetto individuata pari a 500 metri e 1 chilometro non sembrerebbe basarsi su specifiche ragioni tecnico-scientifiche, si suggerisce di eliminare la previsione o, in subordine, di mantenere una valutazione caso per caso.</p>
<p>2. La dismissione degli impianti di cui al comma 1, installati in area agricola, deve assicurare il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi, anche attraverso l'escussione della relativa garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa prestata.</p>	
<p>Art. 16 - Impianti geotermici</p>	
<p>1. Gli impianti geotermici, compresi quelli domestici, possono essere installati, oltre che nelle aree idonee per l'installazione degli impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 11-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024, e all'articolo 3 della presente legge, anche nelle restanti aree in cui sia accertata la presenza della risorsa geotermica.</p>	
<p>TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</p>	
<p>Art. 17 - Clausola valutativa</p>	
<p>1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge e ne valuta l'impatto rispetto al processo di transizione ecologica e al raggiungimento degli obiettivi di installazione di impianti a fonti rinnovabili assegnati alla Regione Emilia-Romagna. In particolare, la relazione contiene i seguenti dati e informazioni:</p>	
<p>a) numero delle istanze autorizzative presentate, con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile;</p>	
<p>b) numero delle istanze relative a procedure di valutazione ambientale, con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile;</p>	

c) numero delle autorizzazioni rilasciate, con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile;	
d) numero di PAS pubblicate, con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile;	
e) potenza aggiuntiva entrata in esercizio;	
f) percentuale di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) regionale interessata dall'installazione di impianti a fonti rinnovabili;	
g) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge.	
2. La Giunta regionale, qualora ravvisi che i contenuti della presente legge non siano congruenti con il raggiungimento dell'obiettivo di 6,3 GW fissato dalla Tabella 1 contenuta nell'Allegato C-BIS del decreto legislativo n. 190 del 2024, propone all'Assemblea legislativa misure adeguate della presente legge, coniugando comunque la tutela dell'ambiente, della biodiversità, del paesaggio, del patrimonio culturale e del settore agricolo con l'esigenza di promuovere l'incremento e la valorizzazione delle energie rinnovabili.	
Art. 18 - Clausola di invarianza finanziaria	
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.	
Art. 19 - Abrogazioni e disposizioni transitorie	
1. Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 cessano di avere applicazione tutti gli atti e le previsioni regionali che dettano criteri e condizioni localizzative in merito all'installazione di impianti a fonti rinnovabili e, in particolare:	<p>Si segnala l'assenza, tra le abrogazioni, di un esplicito riferimento alla deliberazione n. 693 del 22 aprile 2024 che stabilisce i criteri per l'individuazione delle aree interessate da coltivazioni certificate e le procedure di controllo per l'installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole. Si tratta di un aggiornamento ritenuto necessario in considerazione dell'abrogazione della deliberazione n. 125 del 23 maggio 2023.</p> <p>Si suggerisce di specificare espressamente che sono da intendersi abrogati anche tutti i riferimenti ad asservimenti di aree in relazione alle diverse tipologie di impianti fotovoltaici/agrivoltaici da realizzare.</p>
a) la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 28 del 6 dicembre 2010 (Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica);	
b) la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 51 del 26 luglio 2011 (Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica);	
c) la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 125 del 23 maggio 2023 (Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli	

<p>agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio).</p>	
<p>2. Le previsioni dei provvedimenti regionali attuativi delle deliberazioni di cui al comma 1 che risultino incompatibili con le previsioni della presente legge cessano di avere applicazione e ogni rinvio alle disposizioni dei provvedimenti indicati al comma 1 si intende riferito alle disposizioni vigenti.</p>	<p>L'art. 19, c. 1 prevede l'abrogazione delle delibere regionali n. 28 del 6 dicembre 2010 e n. 125 del 23 maggio 2023, che impongono il vincolo del 10% di utilizzo delle aree agricole nella disponibilità del proponente per l'installazione di impianti fotovoltaici. Tale vincolo si ritiene incompatibile con la presente legge, pertanto si chiede che lo stesso cessi di essere applicato.</p>
<p>3. Per le procedure in corso prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 continuano a trovare applicazione le disposizioni statali e regionali vigenti. Per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie e quelle di valutazione ambientale per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 175 del 2025, nonché quelle per le quali si siano concluse positivamente le procedure di valutazione ambientale e non sia stata ancora avviata la relativa procedura abilitativa o autorizzativa nel rispetto dei periodi di validità dei provvedimenti valutativi.</p>	<p>Al fine di una maggiore chiarezza interpretativa, si chiede di allineare la disciplina regionale a quella statale, precisando che tra le "procedure in corso" rientrano anche i casi in cui, prima dell'entrata in vigore del DL n.175/2025, sia già stata conclusa la verifica di assoggettabilità a VIA, inclusi i casi in cui tale verifica abbia determinato l'assoggettamento a VIA e la stessa VIA non sia ancora stata avviata.</p> <p>In tal modo si evita un'incertezza applicativa del regime transitorio, e si assicura continuità ai procedimenti già incardinati secondo la disciplina previgente, chiarendo che anche i progetti che sono stati sottoposti e hanno concluso tale procedimento preliminare sono ricondotti alle regole previgenti.</p> <p>Si reputa opportuno introdurre una specifica clausola che riconosca al proponente la facoltà di optare, a propria discrezione, per l'applicazione della nuova legge regionale anche con riferimento ai procedimenti autorizzativi già in corso.</p>
<p>Art. 20 – Entrata in vigore</p>	
<p>1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).</p>	

ALLEGATO

Le proposte delle associazioni del settore energetico per le Regioni per l'attuazione delle previsioni del "TU FER" in materia di Aree idonee¹

Marzo 2026

Il 20 gennaio è stata pubblicata la [Legge 15 gennaio 2026 n.4](#), di conversione, con modifiche e integrazioni, del D.L. 175 del 21 novembre 2025, meglio noto come **D.L. Transizione 5.0**, che ha innovato la disciplina sulle **aree idonee integrandola nel cosiddetto Testo Unico FER (D.Lgs. n. 190/2024)** ed abrogato la precedente disciplina derivante dal recepimento della direttiva RED II (D.Lgs. n. 199/2021).

L'articolo 2 della L. 4/2026, al comma 1 lett. h), introduce in particolare nel D.Lgs. n. 190/2024 nuovi articoli, tra cui l'art. 11-bis, che al comma 3 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione (22 novembre 2025), le **regioni, entro 120 giorni**, e le **province autonome, entro 180 giorni**, assicurando il necessario coinvolgimento degli enti locali, **individuano con propria legge ulteriori aree idonee**, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al comma 4 e degli obiettivi previsti dal comma 5. In caso di mancata adozione della legge, si applicano i poteri sostitutivi dello Stato.

Viene dunque nuovamente assegnato a Regioni e Province autonome il **compito di finalizzare il processo di individuazione delle Aree idonee sul territorio**, incompiuto da oltre quattro anni, fornendo questa volta loro **indirizzi più chiari da seguire** rispetto al passato, dettati da una norma statale di rango primario.

Le amministrazioni hanno il fondamentale ruolo di **massimizzare le aree da identificarsi come idonee**, a partire da quelle del D.L. 175 - più definite e certe, che ricalchino laddove possibile le disposizioni nazionali previgenti - per **sbloccare ed accelerare importanti investimenti** in progetti di generazione di energia rinnovabile, **nel pieno rispetto della tutela del territorio** che la disciplina sulle aree idonee garantisce.

Nel farlo, è importante che Regioni e Province autonome tengano in considerazione gli **aspetti che meritano di essere chiariti e declinati sul territorio** e quelli che **non possono essere regolati in maniera disomogenea e difforme dai dettami della norma statale**. In particolare, come meglio dettagliato nel seguito del presente documento, occorrerebbe:

- a. individuare **aree idonee aggiuntive** rispetto a quelle già identificate dal D.L. 175, classificando come tali tutte quelle presenti sul territorio regionale non sottoposte a vincoli, ed evitando **di introdurre** disposizioni che si traducano in **limitazioni alle aree idonee nazionali**;
- b. specificare i **criteri di elevato valore agricolo** di un'area, necessari per regolamentare il periodo transitorio in maniera uniforme a livello nazionale;
- c. esplicitare l'applicazione del regime autorizzativo semplificato alle **infrastrutture di connessione** di impianti ricadenti in aree idonee;
- d. riferirsi alla definizione di **agrivoltaico** sulla base della continuità delle attività colturali e pastorali, così come richiamata dalla definizione del D.L. 175, senza introdurre vincoli geometrici o ulteriori elementi per la caratterizzazione di questi impianti;
- e. chiarire la definizione di **sito d'impianto**, soprattutto per l'eolico, e area occupata.

Le leggi regionali dovrebbero inoltre tener conto dell'esplicito riconoscimento del principio di **Overriding Public Interest** (OPI) per gli impianti di produzione di energia rinnovabile e le relative infrastrutture, in coerenza con la normativa europea, quale criterio presuntivo nel bilanciamento tra tutela paesaggistica ed esigenze di transizione energetica e sviluppo delle reti. A livello UE, tale principio - già sancito dalle Direttive Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (2009/147/CE), nonché dal Regolamento (UE) 2022/869 sulle infrastrutture energetiche di interesse comune, come base per autorizzare deroghe in presenza di progetti strategici - è stato sottolineato anche dalla cosiddetta Direttiva RED III (dir. UE 2023/2413) che richiede agli Stati membri di adeguare i propri iter autorizzativi

¹ I contenuti del presente Allegato sono ripresi dal paper congiunto delle associazioni Eletticità Futura – Confindustria – Anie – Italia Solare – Anev – Energia Libera (marzo 2026)

considerando gli impianti a fonti rinnovabili di interesse pubblico prevalente e stabilendo tempistiche massime perentorie per il rilascio dei titoli autorizzativi.

Ciò dovrebbe pertanto tradursi in procedure autorizzative semplificate e chiaramente definite per i progetti di pubblica utilità e criteri oggettivi e uniformi per la valutazione dell'OPI su tutto il territorio nazionale.

PRINCIPI GUIDA E PROPOSTE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE DA PARTE DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME

a. Individuazione di Aree idonee ulteriori

La norma adottata stabilisce innanzitutto che le aree da identificare come idonee devono essere **ulteriori rispetto a quelle identificate come tali dall'art. 11-bis, comma 1** (tra cui figurano, ad esempio, siti ove siano già installati impianti della stessa fonte, cave e miniere, discariche..., per il fotovoltaico, aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali o aree agricole racchiuse in un perimetro non distante oltre 350 metri dal medesimo impianto, ecc...). Tali categorie di aree presenti sul territorio non potranno pertanto essere escluse da quelle idonee, **né essere classificate come tali solo a specifiche condizioni restrittive**.

La facoltà accordata dalla norma alle Regioni e Province autonome, alla lettera c) del comma 4 dell'art. 11 bis, di tenere conto delle diverse tecnologie e della potenza degli impianti nell'individuazione delle "ulteriori" aree idonee non deve essere interpretata come possibilità di prevedere **restrizioni rispetto alle aree idonee statali, che consentano la realizzazione sulle stesse solo di certe tipologie di progetti** (es. eolico, fotovoltaico ecc.) o che limitino la realizzazione di capacità addizionale (ad es. ponendo vincoli su potenze o dimensioni, o introducendo requisiti soggettivi come la realizzazione di società miste produttore/aziende agricole). Si rileva infatti che ciascuna tecnologia presenta dei limiti intrinseci in termini di disponibilità della risorsa naturale e idoneità della morfologia territoriale ad accogliere la tecnologia e solo in tal senso le Regioni e le Province autonome, nella loro disciplina, dovranno tenerne conto.

Per le ulteriori aree idonee che dovranno essere individuate dovrebbe essere seguito il principio - in buona parte già presente nell'abrogato D.Lgs. 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater - che siano **qualificate idonee le aree** che: i) **non presentano alcun vincolo** culturale, paesaggistico, ecc. (tra queste, in particolare, le aree in prossimità dei punti di connessione alla rete elettrica) e ii) **non rientrano nel perimetro** dei beni tutelati previsti dal **Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio** nonché nei relativi buffer/fasce di rispetto (3 km per eolico, 500m per FTV)².

Le aree che sono all'interno di quei buffer/fasce di rispetto dai beni tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e per le quali non esiste alcun vincolo normato/individuato per legge (*che non siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici*) che la richiamata lettera m) prevede non possano essere qualificate idonee, **non devono essere considerate automaticamente "non idonee"**³.

È inoltre opportuno che nell'individuazione delle ulteriori aree idonee sia **garantito il coinvolgimento enti locali** per assicurarne la compatibilità con i piani urbanistici vigenti.

In ultimo, si raccomanda alle regioni di fornire linee guida chiare sulla prevalenza dell'idoneità delle aree laddove siano presenti regolamenti specifici.

² Criterio indicato *a contrario* alla lettera m) del comma 4 dell'art.11-bis del D.Lgs. 190/2024, introdotto dalla legge di conversione del D.L. 175/2025.

³ Proprio in ottica ampliativa dell'elenco contenuto all'art 11-bis, si richiama la più **recente giurisprudenza** che ha valorizzato l'**assenza di vincoli**, mutuata dalla lettera c-quater), **come criterio di qualificazione di ulteriori aree idonee**: il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1099 dell'11 febbraio 2026, ha chiarito che - rispetto ad altre fattispecie di idoneità riferite a siti già compromessi da trasformazioni antropiche nei quali la vocazione del territorio risulta già segnata e l'interesse culturale e paesaggistico si rileva, giocoforza, recessivo - la richiamata lettera c-quater) è espressione della *intentio legis* di ampliare, come fattispecie autonoma, il novero delle aree idonee, escludendo solo quelle assoggettate a tutela paesaggistica limitatamente al perimetro del vincolo e delle fasce di protezione, in linea con l'interpretazione evolutiva del settore e con le fonti sovraordinate, che incentivano la produzione di energia *green* come interesse prioritario, ferma restando la necessaria compatibilità con interessi di pari rilevanza costituzionale che, in base a tale criterio, verrebbero comunque espressamente salvaguardati (in tal senso cfr. anche TAR Lombardia-Milano, sez. III, sent. n. 4300 del 30 dicembre 2025; TAR Toscana, sez. II, 8 luglio 2024, n. 844; TAR Piemonte, sez. II, 19 ottobre 2023, n. 808).

b. Elevato valore agricolo dell'area

L'art. 2, comma 1-bis della Legge n.4/2026 introduce un regime di salvaguardia per le procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente e prevede che nei casi di *elevato valore agricolo dell'area*, la regione o la provincia possano ricorrere al rimedio in opposizione. La mancanza di una definizione di *elevato valore agricolo dell'area* e l'assenza di indicazioni e tempistiche procedurali rispetto all'esercizio dei poteri conferiti a Regioni e province autonome per l'esercizio del diritto di opposizione ex art. 14-quinquies L. 241/90 rappresentano una criticità. È importante che le Regioni adottino **criteri chiari, oggettivi e uniformi per l'individuazione di tali aree in conformità agli indirizzi che saranno forniti a livello nazionale.**

È bene inoltre ricordare che tale previsione **trova applicazione esclusivamente per il regime transitorio.**

c. Opere di connessione

La norma adottata prevede che la disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee si applichi qualora l'*"impianto da fonti rinnovabili"* ricada interamente in un'area idonea. La formulazione, da un punto di vista letterale, non richiama anche le opere di connessione, a differenza della precedente norma che stabiliva espressamente che la semplificazione si applicava anche alle infrastrutture di connessione interrata, a prescindere dalla loro ubicazione, ove fossero a servizio di impianti ricadenti in aree idonee. Lo spirito della nuova previsione, come confermato da interpretazioni legali del testo, è quello di **focalizzare la valutazione dell'idoneità di un'area sul solo perimetro dell'impianto, al fine di beneficiare delle semplificazioni previste, indipendentemente dall'ubicazione delle infrastrutture di connessione** (specie ove si considerino quelle in cavo interrato, a impatto paesaggistico pressoché nullo).

Tale interpretazione appare coerente con il fatto che le infrastrutture elettriche di connessione degli impianti rinnovabili, il cui tracciato dipende dal Gestore di rete, possono estendersi per diversi chilometri, ricadendo anche parzialmente in aree non qualificate come idonee. È importante, quindi, **chiarire che il complesso delle infrastrutture elettriche necessarie alla connessione degli impianti ricadenti in aree idonee continuano a seguire il regime autorizzativo semplificato dell'impianto.**

d. Impianti agrivoltaici e superfici agricole

La disciplina degli impianti agrivoltaici e degli impianti fotovoltaici a terra in area agricola ha scontato l'assenza di definizioni normative chiare e uniformi, che ha condotto ad una regolazione disomogenea e a frequenti blocchi aprioristici allo sviluppo di questi impianti. Il legislatore è intervenuto a colmare parzialmente questo vuoto, introducendo in una norma di rango primario, all'art. 4, comma 1, lettera f-bis, del D.Lgs. 190/2024, la definizione di impianto agrivoltaico, come *impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione, e che può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.*

Nel rispetto di tale definizione ed in coerenza con la *ratio* di massimizzare le aree idonee, si sottolinea l'esigenza che le Regioni e le Province autonome **non si discostino dalla definizione di agrivoltaico dettata dalla norma primaria, rendendola più stringente e richiedendo ulteriori elementi per la caratterizzazione** di tale impianto, come fatto in passato da alcune leggi regionali.

La continuità agro-pastorale deve essere garantita a livello regionale in modo intelligente e caso per caso tenendo conto delle caratteristiche della terra e salvaguardando le buone tecniche agronomiche.

Sempre in ottica di massimizzazione delle aree idonee, si suggerisce di **non considerare al fine del calcolo delle superfici agricole utilizzate (SAU)** (e relative percentuali di 0,8 e 3%) le **aree idonee** di cui al comma 1 dell'art.11-bis **ricadenti in zona agricola** (essendo una mera facoltà concessa a Regioni e Province autonome ai sensi del secondo periodo della lettera g) del comma 4 dell'art.11-bis), così come le aree su cui ricadono impianti agrivoltaici, per i quali è sempre consentita l'installazione ai sensi di quanto previsto al comma 2 dell'art. 11-bis.

e. Sito di impianto eolico

Posta la mancanza di una definizione chiara, sarebbe opportuno che le Regioni e le Province autonome recepissero all'interno delle proprie leggi, la **definizione di sito eolico** già richiamata nell'Allegato A del D.Lgs. 190/2024.

Il D.L. 175 precisa l'idoneità automatica dei siti ove siano già installati impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile sottoposti a interventi di modifica che non comportino una **variazione dell'area occupata** superiore al 20%. Non risulta tuttavia ad oggi chiara la definizione di area occupata per alcune tecnologie, quali, ad esempio l'eolico. Per dare certezza alla definizione che delimita le possibilità di intervento nelle attività di repowering, sarebbe opportuno che nelle leggi regionali venisse chiarita la definizione di area occupata dall'impianto eolico come area riferita al sito di impianto eolico di cui ai punti 1 e 2 della lettera d), paragrafo 1, Sezione II, Allegato A del D.Lgs. 190/2024.

f. Aree di accelerazione

Il Decreto Legislativo del 25 novembre 2024, n. 190, prevede all'articolo 12 che le Regioni e le Province Autonome nell'ambito delle aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 11-bis adottino un Piano di individuazione delle zone di accelerazione. Si ritiene opportuno, pertanto, che le amministrazioni regionali e provinciali autonome includano tale previsione nelle disposizioni normative in via di definizione.